



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 79 del 12/06/2026

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici – Stagione estiva 2026

PREMESSO CHE:

- il Comune di Praia a Mare ha una marcata vocazione turistica e che sul territorio comunale si sono verificati, con particolare intensificazione nel periodo estivo, comportamenti contrari al decoro urbano e alla civile convivenza;
 - il perdurare di tale situazione costituisce un elemento di disagio per la popolazione residente e per i turisti, con conseguente ripercussione negativa sull'immagine e sull'offerta turistica del territorio comunale;
 - nelle ultime settimane si è registrato un incremento esponenziale di segnalazioni da parte di cittadini e turisti relative a:
 - o circolazione in costume da bagno in aree urbane distanti dal mare;
 - o occupazione impropria di spiagge libere con strutture ombreggianti di dimensioni eccessive;
 - o abbandono di rifiuti ed escrementi canini su suolo pubblico;
 - o circolazione di cani privi di custodia con pericolo per l'incolumità pubblica.
- Tale situazione risulta ulteriormente aggravata dalla concomitanza dei seguenti elementi:
- o aumento del flusso turistico previsto per l'estate 2026;
 - o svolgimento nel territorio comunale degli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - o impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i soli strumenti ordinari di vigilanza, attualmente insufficienti rispetto all'entità del fenomeno;

RILEVATO CHE:

- la tutela del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione comunale;
- la contingibilità della situazione è determinata dall'impossibilità di ricorrere tempestivamente a strumenti normativi ordinari (regolamenti comunali) che richiederebbero iter deliberativo del Consiglio Comunale incompatibile con l'imminenza della stagione turistica;
- l'urgenza di intervenire è motivata dalla necessità di prevenire il degrado durante il periodo di massimo afflusso turistico (giugno-settembre 2026), quando i fenomeni assumono dimensioni non gestibili con ordinaria vigilanza;

PRECISATO CHE:

- in qualità di Ufficiale del Governo, il Sindaco può adottare, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - come novellato dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 - ordinanze contingibili e urgenti "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- il principio di proporzionalità (art. 1 L. 241/1990) impone di adottare misure necessarie, adeguate e non eccedenti rispetto allo scopo perseguito;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii., in particolare l'art. 54, comma 4;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento amministrativo);
- l'art. 672 del Codice Penale (Omessa custodia e mal governo di animali);
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione);
- l'Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute (Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani);
- la normativa regionale vigente in materia di animali di affezione;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole della Polizia Locale e dell'Ufficio Urbanistica SUAP – Sede;

CONSIDERATO CHE:

- la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente con destinatari indeterminati;

ORDINA

A tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici, nel periodo dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026, le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - ABBIGLIAMENTO NELLE AREE URBANE

È vietato circolare o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno, su tutto il territorio comunale eccetto sulle spiagge e gli arenili demaniali.

Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE SPIAGGE LIBERE

È vietato installare sulle spiagge libere sistemi ombreggianti, diversi da ombrelloni, con diametro superiore a mt 1,50. La rimozione degli ombrelloni deve avvenire entro le ore 20:00 di ogni giornata.

È altresì vietata l'occupazione notturna delle spiagge libere dalle ore 22:00 alle successive ore 7:00.

Art. 3 - ACCATTONAGGIO MOLESTO

È vietato esercitare accattonaggio con modalità invasive, insistenti o moleste, quali:

- avvicinamento insistente nonostante esplicito rifiuto;
- ostacolo al transito pedonale o veicolare;
- utilizzo di minori o disabili per impietosire;
- accattonaggio in prossimità di sportelli bancari/ATM;
- accattonaggio con animali in condizioni di sofferenza;
- la richiesta di elemosina reiterata;
- l'esposizione di contenitori per offerte con interazione attiva.

Restano salve le competenze delle Forze dell'Ordine per condotte penalmente rilevanti (art. 670 c.p.).

Art. 4 - ABBANDONO RIFIUTI

È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura su suolo pubblico, al di fuori dei contenitori/cestini appositamente predisposti.

In particolare è vietato:

- abbandonare rifiuti domestici, ingombranti, speciali;
- depositare rifiuti accanto ai cestini quando questi siano pieni;
- conferire rifiuti domestici nei cestini stradali (destinati a rifiuti da passeggio).

Si invita la cittadinanza al rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti in maniera differenziata come da modalità previste dai relativi calendari, specificando che, in caso di violazioni, restano ferme le sanzioni previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente).

Art. 5 - DEIEZIONI ANIMALI

I conduttori di cani hanno l'obbligo di:

- raccolta immediata:
 - o raccogliere immediatamente le deiezioni solide (feci) depositate dall'animale su suolo pubblico, aree verdi, marciapiedi, piste ciclabili;
 - o avere con sé, ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza, idonei strumenti per la raccolta (sacchetti, palette, ecc.).
- Conferimento corretto:
 - o conferire le deiezioni raccolte negli appositi cestini dedicati ove presenti sul territorio comunale; in assenza di cestini dedicati, conferire nei normali contenitori rifiuti urbani.
- È vietato depositare le deiezioni nei cestini portarifiuti nelle aree gioco bambini e nelle aiuole fiorite.
- Sanzioni accessorie in caso di violazione: obbligo immediato di rimozione e pulizia dell'area.

Art. 6 - CONDUZIONE CANI IN SICUREZZA

È fatto obbligo ai conduttori di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico di:

- guinzaglio:
 - o utilizzare guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; il guinzaglio estensibile deve essere bloccato entro tale misura.
- Museruola:
 - o portare con sé museruola (rigida o morbida), applicarla al cane su richiesta delle autorità competenti o in caso di rischio per persone/animali.
- Capacità di gestione:
 - o affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - o non affidare la conduzione a minori di anni 14;
 - o rispettare il numero massimo di 2 cani per persona, salvo conduttori professionali.
- Aree dog-friendly:
 - o nelle aree cani appositamente individuata in Via Marzabotto il guinzaglio può essere rimosso;
 - o obbligo di vigilanza costante e responsabilità per danni verso terzi.

Art. 7 - ESENZIONI

Sono esentati dagli obblighi di cui agli artt. 6 e 7:

- non vedenti che utilizzano cani guida;
- persone con disabilità che utilizzano cani di assistenza certificati;
- unità cinofile delle Forze dell'Ordine in servizio.

AVVERTE

Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, graduata come segue:

Violazione Sanzione

Art. 1 (abbigliamento)

da € 25,00 a € 100,00

Art. 2 (spiagge)

da € 50,00 a € 150,00 + rimozione strutture

Art. 3 (accattonaggio)

da € 100,00 a € 300,00

Art. 4 (rifiuti)

da € 50,00 a € 500,00 + spese ripristino

Art. 5 (deiezioni)

da € 50,00 a € 200,00 + obbligo pulizia

Art. 6 (conduzione cani)

da € 50,00 a € 150,00

Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: 30% dell'importo massimo previsto, entro 60 giorni dalla contestazione.

DISPONE

La presente Ordinanza avrà efficacia temporale con decorrenza dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026. Resta possibile la proroga con successivo provvedimento motivato.

VIGILANZA

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate della vigilanza e dell'applicazione delle sanzioni.

PUBBLICITÀ

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Affissione manifesti presso stabilimenti balneari, spiagge, accessi principali al centro urbano.

Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente".
Comunicazione a mezzo stampa locale e social media istituzionali.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura U.T.G. di Cosenza
- Questura di Cosenza
- Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Cosenza
- Commissariato PS Diamante - dippps126.5400@pecps.poliziadistato.it;
- Capitaneria di Porto di Maratea
- Corpo Polizia Locale – Sede
- Area Tecnica Urbanistica – Sezione Demanio

ABROGAZIONI:

La presente ordinanza sostituisce e abroga ogni precedente disposizione incompatibile.

RICORSO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
oppure, in via alternativa:
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
oppure:
- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza (art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro 30 giorni dalla pubblicazione.

PRAIA A MARE, lì 12/06/2026

Il Sindaco

DE LORENZO ANTONINO